

REGOLAMENTO (UE) 2018/687 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, benzovindiflupir, bifentrin, bixafen, clorantraniliprololo, deltametrina, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimetalin e teflubenzurone in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 2016, la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza bifentrin (2). Il 22 luglio 2017 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato i CXL per acibenzolar-S-metile, benzovindiflupir, bixafen, buprofezin, clorantraniliprololo, deltametrina, dimetomorf, fipronil, flonicamid, fluazifop-P, fluensulfone, flupyradifurone, imazethapyr, isofetamid, metoprene, metrafenone, oxathiapiprolin, pendimetalin, penthiopyrad, pinoxaden, saflufenacil, spiromesifen, teflubenzurone e tolfenpyrad (3).
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati per queste sostanze negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, a eccezione del fluensulfone: per questa sostanza non sono stati fissati LMR specifici ed essa non è stata inclusa nell'allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e) dello stesso regolamento, l'Unione promuove la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
- (4) L'Unione ha formulato una riserva al Comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: acibenzolar-s-metile (cavoli; cucurbitacee; agrumi; kiwi); benzovindiflupir (cucurbitacee; carni di mammiferi); bixafen (carni di mammiferi); buprofezin (tutti i prodotti); clorantraniliprololo (carni di pollame); fipronil (tutti i prodotti); flonicamid (prodotti di origine vegetale); fluazifop-P (cavoli

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-718-48%252Freport%252FREP16_PRE.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. 39a sessione. Roma, Italia, 27 giugno — 1 luglio 2016.

(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fmeetings%252FCX-718-49%252FREPORT%252FREP17_PRE.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice III. 40a sessione. Ginevra, Svizzera, 17 — 22 luglio 2017.

(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

